

Rescritto 19 settembre 1815. Nomina di una Commissione per l'esame delle massime seguite dalla Commissione feudale.

È pervenuto a notizia di S.M., che la così detta Commissione feudale, incaricata a decidere le cause de' baroni e dei comuni sotto la passata occupazione militare di questo regno, nel pronunziare le sue decisioni, adottò i seguenti principi, sulla base de' quali fondò costantemente e i suoi giudizi, ed i suoi ragionamenti.

1° Tutte le rendite e diritti signoriali sono aboliti. Sotto questa denominazione van comprese le rendite ed i diritti così personali che giurisdizionali, non meno che quelle, che avean per fondamento o una prerogativa o una privativa.

2° Le convenzioni ed anche i giudicati, che avean consacrato tali specie di rendite, e di diritti, o il loro equivalente, trasformandole in prestazioni di danaro, o di opere, o di derrate, cessano di essere obbligatorie. Gli arretrati delle medesime non son più dovuti, ed in conseguenza non possono contrapporsi a crediti de' comuni, nè anche in linea di compensazione. In niun caso l'indebito esatto è ripetibile.

3° Nel dubbio, si presumono signoriali quelle rendite, che non hanno per base nè la cessione della proprietà o del godimento di essa, nè *aliquid datum et aliquid acceptum*.

4° L'uso delle acque pubbliche è di ragione pubblica, salvo il diritto, e la sorveglianza del Governo per la buona economia delle medesime: ciascuno può costruire nuove macchine idrauliche nel proprio suolo, purchè non distrugga o turbi colle sue operazioni le macchine esistenti. La diminuzione però della rendita, che queste soffrono per la costruzione delle nuove macchine non è una ragione per vietarle.

5° Chiunque allega feudalità universale del territorio di un comune deve provarlo, producendo una concessione ossia investitura chiara ed espressa del Principe. Sono eccettuati da questa regola i feudi da recente abitati. In questi il lungo possesso equivale alla concessione. Non si reputa concessione o investitura l'atto di vendita che il fisco abbia fatto di un feudo.

6° Tutt'i feudi (tranne le difese costituite secondo le leggi dei regno) son soggetti agli usi civici.

7° Una proprietà feudale per esser legittima deve avere per sè o la concessione o un giudicato o un lungo univoco e non contraddetto possesso.

Questo possesso dev'esser provato o con gli atti della cancelleria Aragonese, o co' rilevi uniformi, o con atti fiscali, o con cabrei e capitolazioni di antica data. I frutti percepiti sopra proprietà feudali dichiarate illegittime non sono ripetibili.

8° Le alienazioni de' corpi o delle rendite comunali cadono sotto la sanzione delle prammatiche 18 e 22, *De administratione universitatum*.

In quanto alla restituzione del prezzo, si seguirà il diritto comune; e precisamente la teoria nascente, dalla legge *civitas*.

9° La stessa teoria dev'esser seguita relativamente a' crediti rappresentati da' baroni contro i comuni, per mutui o per altre legittime cause.

10° Per le proprietà allodiali i baroni son giudicati colle leggi ordinarie e comuni a tutti i privati. Ove queste proprietà non sieno possedute da essi, ma da' cittadini col peso di un censo, talchè dubbia sia l'origine di questo censo, i baroni devono produrre o il titolo del loro acquisto, o per lo

meno la primitiva concessione da essi fatta del fondo soggetto al censo; salvi i casi preveduti negli articoli 2337 e 2338 del codice civile.

11° I canoni e tutte le rendite 'feudali perpetue dovute da' coloni inamovibili sono affrancabili in danaro a' termini de' decreti de' 20 giugno 1808, e de' 27 gennaio 1810.

12° Ne' demani feudali sono coloni inamovibili tutti coloro, che han coltivato lo stesso fondo per lo dorso di dieci anni.

13° I coloni inamovibili, ossia perpetui, debbon pagare al barone, in luogo della solita prestazione, il decimo del prodotto principale della coltura di ciascun anno. Sono immuni da ogni. prestazione i legumi e le piante ortalzie.

14° I coloni perpetui han pieno diritto all'erba de' loro fondi.

15° Le leggi abolitive della feudalità debbono colpire gli attuali possessori e non i loro autori. Questi debbono garantire solamente i vizi preesistenti coevi all'epoca dell'acquisto del feudo. Ciò nondimeno, se esiste un giudicato anteriore alle leggi eversive della feudalità, in virtù del quale l'attuale possessore trovasi abilitato a reclamare l'indennità dell'oggetto perduto, questo giudicato dev'essere rispettato.

16° La bonatendenza non pagata dal barone al comune si dee dall'epoca del catasto.

Or S. M. vuol sapere:

1° Se gli esposti principi sieno conformi alle antiche leggi del regno esistenti prima della passata occupazione militare.

2° Se sieno stati introdotti da decreti costituenti legge nel tempo della medesima occupazione militare.

3° Se in mancanza delle suddette antiche leggi del regno, o de' mentovati decreti recenti, sieno i trascritti principi consentanei al diritto ricevuto nel nostro foro, per uniformi decisioni de' tribunali, o per concordi opinioni dei nostri più accreditati giureconsulti, precedentemente alla citata occupazione militare.

4° E qualora i suddetti principi non sieno sostenuti nè da leggi del Regno, nè da giurisprudenza costante, qual conto debb'aversi di giudicati, di decisioni, e di ordinanze che sieno fondate sopra i principi anzidetti.

Comanda S.M., che il presidente della G.C. di Cassazione, principe di Sirignano; il presidente della Corte de' Conti, marchese D. Niccola Vivenzio; e D. Giacinto Troysi, uniti in Commissione consultiva, debbano esaminare e discutere le suddette sedici proposizioni, esponendo su di esse il loro ragionato parere in adempimento degli enunciati sovrani comandi - fr. M/se Tommasi.

www.demaniocivico.it